

AVVISO

DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSSO IN RUSSIA: CHIARIMENTI

Roma, 28 marzo 2022 – I Servizi della Commissione, a seguito di richieste da parte degli Stati Membri, hanno chiarito come debba applicarsi il divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia e, in particolare, come debba essere inteso il divieto di esportare nella misura in cui il valore dei beni sia superiore a 300 euro per articolo (art. 3 *nonies* del Reg. (UE) n. 833/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 428/2022).

Il chiarimento è consultabile al seguente link https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en

Ad ogni buon fine si riportano le seguenti indicazioni:

1. Come valutare il valore di 300 euro?

Secondo le disposizioni attualmente in vigore in materia, il valore di 300 euro si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione (dato 99 06000 000 o 8/6 o casella 46 del DAU) da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie (trasporto e assicurazione) sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.

2. Cosa si intende per “articolo”?

Secondo la Commissione, l'espressione “articolo”, di cui alla norma in premessa, è da intendersi come “unità supplementare” talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale in aggiunta al peso netto e lordo (dati 1802 000 000 o 6/2 o casella 41 del DAU).

In particolare, l'unità supplementare è la quantità dell'articolo, espressa nell'unità prevista e pubblicata nella banca dati TARIC.

Qualora l'unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare la soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU (elemento dati 18 06 004 000 o 6/10 o casella 31 del DAU), laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l'imballaggio.

A titolo esemplificativo, per articolo, si intende il normale imballaggio per la vendita al dettaglio, ad es. un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme, oppure una bottiglia di vino se destinata ad essere venduta separatamente.

Ai sensi dell'art. 15 del CDU, il dichiarante è responsabile delle informazioni fornite all'Autorità doganale la quale può richiedere ulteriori informazioni al fine di verificare se l'esportazione è ammessa entro i limiti consentiti.